

Convenzione 171

CONVENZIONE SUL LAVORO NOTTURNO¹

La Conferenza generale dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro,
Convocata a Ginevra dal Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro
e ivi riunitasi il 6 giugno 1990 per la sua settantasettesima sessione;

Notando le disposizioni delle convenzioni e delle raccomandazioni internazionali del lavoro
relative al lavoro notturno dei fanciulli e degli adolescenti, in particolare la Convenzione e
la Raccomandazione sul lavoro notturno degli adolescenti (lavori non industriali) del
1946, la Convenzione sul lavoro notturno dei fanciulli (industria) (riveduta) del 1948 e
della Raccomandazione sul lavoro notturno dei fanciulli e dei giovani (agricoltura) del
1921;

Notando le disposizioni delle convenzioni e delle raccomandazioni internazionali del lavoro
relative al lavoro notturno delle donne, in particolare quelle della Convenzione sul lavoro
notturno (donne) (riveduta) del 1948 e del suo protocollo del 1990, della
Raccomandazione sul lavoro notturno delle donne (agricoltura) del 1921, come pure del
paragrafo 5 della Raccomandazione sulla protezione della maternità del 1952;

Notando le disposizioni della Convenzione sulla discriminazione (impiego e professione) del
1958;

Notando le disposizioni della Convenzione sulla protezione della maternità (riveduta) del 1952

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative al lavoro notturno, questione che
costituisce il quarto punto all'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso che tali proposte avrebbero assunto la forma di una convenzione internazionale,
adotta, oggi ventisei giugno millenovecentonovanta, la convenzione seguente che verrà denominata
Convenzione sul lavoro notturno del 1990;

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione:

- a) l'espressione «lavoro notturno» significa ogni lavoro svolto nel corso di un periodo di
almeno sette ore consecutive comprendendo l'intervallo tra mezzanotte e le ore 5 della
mattina, da determinare dall'autorità competente in consultazione con le organizzazioni più
rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, o per mezzo di contratti collettivi;
- b) l'espressione «lavoratore notturno» significa un lavoratore dipendente il cui lavoro richiede
di svolgere un lavoro notturno per un sostanziale numero di ore, superiore ad una
determinata soglia. Questa soglia verrà fissata dall'autorità competente in consultazione con
le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, o per mezzo di
contratti collettivi.

Articolo 2

1. La presente Convenzione si applica a tutti i lavoratori dipendenti, ad eccezione di coloro che
sono occupati nell'agricoltura, nell'allevamento, nella pesca, nei trasporti marittimi e nella
navigazione interna.

2. Un Membro che ratifica la Convenzione, in consultazione con le organizzazioni
rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori interessate, può escludere totalmente o

¹ Traduzione italiana non ufficiale a cura dell'Ufficio ILO di Roma.

parzialmente dal suo ambito di applicazione alcune limitate categorie di lavoratori, qualora l'applicazione della Convenzione a queste categorie susciti problemi specifici e di particolare importanza.

3. Ogni Membro che si avvale della possibilità prevista al paragrafo precedente, nel suo primo rapporto sull'applicazione della Convenzione presentato ai sensi dell'articolo 22 della Costituzione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, deve indicare ogni categoria di lavoratori in tal modo esclusa, e le ragioni della loro esclusione. Il Membro deve anche segnalare ogni misura presa per estendere progressivamente ai lavoratori interessati le disposizioni della Convenzione.

Articolo 3

1. Vanno prese a favore dei lavoratori notturni le misure specifiche richieste dalla natura del lavoro notturno, comprendendo come minimo quelle menzionate agli articoli 4 a 10 qui sotto, per proteggere la loro salute, facilitare l'esercizio delle loro responsabilità familiari e sociali, assicurare loro opportunità di sviluppo di carriera e accordare loro le compensazioni adeguate. Vanno anche prese simili misure relative alla sicurezza ed alla protezione della maternità a favore di tutti coloro che svolgono un lavoro notturno.

2. Le misure di cui al paragrafo precedente potranno essere applicate progressivamente.

Articolo 4

1. Su loro richiesta, i lavoratori avranno il diritto di ottenere senza spese una valutazione del proprio stato di salute e di ricevere consigli sul modo di ridurre o evitare i problemi di salute associati al proprio lavoro:

- a) prima di venire assegnati al lavoro notturno;
- b) ad intervalli regolari nel corso di questa assegnazione;
- c) qualora, durante questa assegnazione, avvertano problemi di salute non riconducibili a fattori che non siano il lavoro notturno.

2. Con eccezione della constatazione dell'inattitudine al lavoro notturno, il contenuto di queste valutazioni non va trasmesso a terzi senza l'accordo dei lavoratori né utilizzato a loro detrimento.

Articolo 5

Adeguati mezzi di pronto soccorso vanno messi a disposizione dei lavoratori che svolgono un lavoro notturno, con accordi perché, in caso di necessità, questi lavoratori possano essere rapidamente indirizzati verso un luogo dove ricevere le cure adeguate.

Articolo 6

1. I lavoratori notturni che, per ragioni di salute, vengono certificati come inadatti al lavoro notturno vanno trasferiti, qualora ciò sia realizzabile, ad un posto simile per il quale essi siano adatti.

2. Qualora il trasferimento ad un tale posto non sia realizzabile, questi lavoratori devono beneficiare di prestazioni identiche a quelle degli altri lavoratori incapaci a lavorare o ad ottenere un posto di lavoro.

3. Un lavoratore notturno certificato temporaneamente inadatto al lavoro notturno deve ricevere una protezione identica in termini di licenziamento e di preavviso di licenziamento a quella degli altri lavoratori incapaci a lavorare per ragioni di salute.

Articolo 7

1. Vanno prese misure per assicurare che esista una alternativa al lavoro notturno per le lavoratrici che, altrimenti, sarebbero chiamate a svolgere un tale lavoro:

- a) prima o dopo la nascita di un bambino, per un periodo di almeno sedici settimane, di cui almeno otto prima della presunta data del parto;
- b) su presentazione di un certificato medico che ne attesti la necessità per la salute della madre o del bambino, per ulteriori periodi situati:
 - i) durante la gravidanza;
 - ii) successivamente al periodo della la nascita del bambino così come precisato al coma a) qui sopra, per una durata che verrà determinata dall'autorità competente in consultazione con le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 qui sopra possono includere il trasferimento ad un lavoro diurno qualora ciò sia possibile, l'erogazione di prestazioni di sicurezza sociale o un prolungamento del congedo di maternità.

3. Durante i periodi di cui al paragrafo 1 qui sopra:

- a) una lavoratrice non potrà essere licenziata né ricevere un preavviso di licenziamento, a meno che esistano validi motivi che non siano collegati con la gravidanza o il parto;
- b) il reddito della lavoratrice dovrà essere mantenuto ad un livello sufficiente a provvedere al proprio mantenimento ed a quello del suo bambino in condizioni di vita decorose. Il mantenimento di questo reddito potrà essere assicurato attraverso l'una o l'altra misure di cui al paragrafo 2 qui sopra, attraverso altre misure adeguate o attraverso una combinazione di queste misure;
- c) la lavoratrice non perderà i vantaggi in materia di grado, di anzianità e di opportunità di avanzamento che potrebbero essere legati al posto di lavoro notturno occupato in tempo normale.

4. Le disposizioni del presente articolo non devono avere per effetto di ridurre la protezione ed i vantaggi legati al congedo di maternità.

Articolo 8

Le compensazioni accordate ai lavoratori notturni in materia di orario di lavoro, di salario o di simili vantaggi devono riconoscere la natura del lavoro notturno.

Articolo 9

Vanno previsti servizi sociali adeguati per i lavoratori notturni e, qualora necessario, per i lavoratori che svolgono un lavoro notturno.

Articolo 10

1. Prima di introdurre orari lavorativi che richiedano il ricorso a lavoratori notturni, il datore di lavoro deve consultare i rappresentanti dei lavoratori interessati sui dettagli di questi orari, sulle forme di organizzazione del lavoro notturno più adeguate allo stabilimento e al personale, come pure sulle misure necessarie in materia di salute sul lavoro e di servizi sociali. Negli stabilimenti che impieghino lavoratori notturni, si devono svolgere regolarmente tali consultazioni.

2. Ai fini del presente articolo, l'espressione «rappresentanti dei lavoratori» significa le persone riconosciute come tali dalla legislazione o dalla prassi nazionale, conformemente alla Convenzione sui rappresentanti dei lavoratori del 1971.

Articolo 11

1. Le disposizioni della presente Convenzione possono essere applicate per via legislativa, attraverso contratti collettivi, sentenze arbitrali o giudiziarie, o attraverso una combinazione di questi mezzi o con ogni altro strumento adeguato alle condizioni ed alla prassi nazionale. Queste disposizioni vanno applicate per via legislativa nella misura in cui non lo siano state con altri mezzi.

2. Qualora le disposizioni della Convenzioni vengano applicate per via legislativa, vanno prima consultate le organizzazioni più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Articolo 12

Le ratifiche formali della presente Convenzione saranno comunicate per la registrazione al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

Articolo 13

1. La presente Convenzione sarà vincolante per i soli Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la cui ratifica sarà stata registrata dal Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che le ratifiche di due Membri saranno state registrate dal Direttore Generale.

3. In seguito, questa convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica.

Articolo 14

1. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione può denunciarla allo scadere di un periodo di dieci anni dopo la data di entrata in vigore iniziale della Convenzione, mediante un atto comunicato al Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro e da quest'ultimo registrato. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di registrazione.

2. Ogni Membro che ha ratificato la presente Convenzione e che, nel termine di un anno dopo lo scadere del periodo di dieci anni di cui al paragrafo precedente, non si avvale della facoltà di denuncia prevista dal presente articolo sarà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni ed in seguito potrà denunciare la presente Convenzione allo scadere di ciascun periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Articolo 15

1. Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratifiche e di tutti gli atti di denuncia comunicati dai membri dell'Organizzazione.

2. Nel notificare ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratifica che gli sarà stata comunicata, il Direttore Generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore.

Articolo 16

Il Direttore Generale dell'Ufficio Internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario Generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione conformemente all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, informazioni complete riguardo a tutte le ratifiche ed a tutti gli atti di denuncia registrati conformemente agli articoli precedenti.

Articolo 17

Ogniqualvolta lo riterrà necessario, il Consiglio di amministrazione dell'Ufficio Internazionale del Lavoro presenterà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente Convenzione e considererà se sia il caso di iscrivere all'ordine del giorno della Conferenza la questione della sua revisione totale o parziale.

Articolo 18

1. Qualora la Conferenza adotti una nuova convenzione recante revisione totale o parziale della presente Convenzione, ed a meno che la nuova convenzione non disponga diversamente :

- a) la ratifica ad opera di un Membro della nuova convenzione riveduta comporterebbe di diritto, malgrado l'articolo 14 di cui sopra, un'immediata denuncia della presente Convenzione, a condizione che la nuova convenzione riveduta sia entrata in vigore ;
- b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della nuova convenzione riveduta, la presente Convenzione cesserebbe di essere aperta alla ratifica dei Membri.

2. La presente Convenzione rimarrà in ogni caso in vigore nella sua forma e contenuto per i Membri che l'abbiano ratificata e che non ratificheranno la convenzione riveduta.

Articolo 19

Il testo francese e il testo inglese della presente Convenzione faranno ugualmente fede.